

Novità del mese di GIUGNO 2011

Il Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.)

Esaminando il D.P.R. n. 160/2010, occorre comprendere se è ancora vigente il “*certificato di prevenzione incendi*” (CPI), nonostante l’introduzione della “*segnalazione certificata di inizio attività*” (SCIA) avesse indotto alcuni operatori non solo tecnici, ma anche del diritto, a supportare l’implicita soppressione.

La conseguenza secondo cui il CPI non sia stato sostituito dal nuovo istituto della SCIA e costituisca, quindi, ancora un provvedimento autorizzatorio ai fini antincendio, è supportata proprio dalla recente previsione legislativa sulla semplificazione e sul riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

È stato costituito, nell’ambito della semplificazione e riordino della disciplina dello sportello unico, il SUAP quale unico referente per la semplificazione delle pratiche per le unità produttive. Infatti, nel disposto in cui sono disciplinate le funzioni e l’organizzazione del SUAP anche in materia di attività soggette alla disciplina della SCIA, tra le amministrazioni interessate al procedimento rientrano anche quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Per cui, è possibile comprendere come il **procedimento amministrativo previsto per il rilascio del CPI non solo continui**, quindi, ad avere la sua piena validità, ma addirittura ne rappresenti uno dei più importanti endoprocedimenti, in quanto preposto appunto alla tutela dell’incolumità pubblica sotto il profilo della sicurezza antincendi.

Il procedimento automatizzato in caso di SCIA

A questo punto occorre distinguere tra le attività soggette alla disciplina della SCIA, le quali possono essere sottoposte alla procedura automatizzata, dalle attività non soggette, alle quali, invece, si applica il procedimento ordinario unico.

Il procedimento automatizzato dovrà essere applicato solo ad alcune attività soggette che, per le loro intrinseche caratteristiche, si prestano solo a un mero accertamento dei requisiti tecnici richiesti dalla relativa regola di prevenzione incendi.

Tra queste, si indicano, in via del tutto orientativa non certo esaustiva, le attività riferite ai numeri 3b), 4a), 15), 16), 17), 22), 64), 84), 85), 86), 87), 91), 92), 94) e 95), D.M. 16 febbraio 1982.

I tecnici della ENGINEERING & SERVICE S.r.l. rimangono a disposizione per ulteriori informazioni e necessità.